

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	87i
del:	2020-07-14
autore:	Andrea Tinti

A tutti i soggetti con partita IVA

Pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del (1° e) 2° trimestre 2020: scadenza 20.7.2020 salvo rinvio per importi minori

Come noto¹ sono previsti determinati termini per il pagamento² dell'**imposta di bollo sulle fatture elettroniche**.

Le disposizioni prevedono che dal portale dell'Agenzia delle Entrate:

- è possibile pagare l'imposta di bollo mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA;
- **oppure** che il pagamento avvenga tramite F24³ già predisposto dall'Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.

L'imposta di bollo viene calcolata dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate, quindi, tenendo conto dell'imposta di bollo indicata nell'apposito campo previsto nel tracciato della fattura elettronica.

1 Pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

1.1 Scadenza di pagamento

Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre solare.

Per il **II trimestre del 2020** la scadenza cade sul prossimo **20 luglio 2020**. Tale scadenza vale anche per il **I trimestre** qualora ci si sia avvalsi delle semplificazioni di cui al punto 1.1.1, mentre il pagamento può essere ulteriormente **rinvio al 20 ottobre**, qualora ci si intenda avvalere delle semplificazioni di cui al punto 1.1.1.

1.1.1 Semplificazioni per il pagamento:

Sulla base del decreto legge approvato in data 6.4.2020 dal Consiglio dei Ministri⁴ è previsto che il pagamento della predetta imposta possa essere effettuata, senza applicazione di interessi

1 Vedasi anche la nostra ultima circolare n.44/2020 in merito

2 Decreto Ministeriale del 28.12.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 7.1.2019 che ha sostituito l'articolo 6, comma 2 del DM 17 giugno 2014

3 ex art. 6 del DM 17 giugno 2014

4 Decreto Ministeriale 23 del 06.04.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 il 08.04.2020

e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al **secondo** trimestre solare dell'anno di riferimento (20 luglio), qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a **250 euro**;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento (20 ottobre), qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a **250 euro**.

Nulla cambia invece per le liquidazioni del terzo e quarto trimestre solare dell'anno, per le quali restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti in ragione delle fatture elettroniche emesse in tali periodi ed assoggettate a bollo.

1.2 Modalità operative per il pagamento dell'imposta di bollo

Ricordiamo che in data 10 aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate⁵ aveva reso pubblici i codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche tramite i modelli "F24". Era stata inoltre inserita un'apposita sezione nel portale "**Fatture e corrispettivi**" per il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio dal 01.01.2019.

La nuova sezione si trova al seguente percorso: *fatture e corrispettivi / consultazione / fatture elettroniche ed altri dati IVA / fatture elettroniche (nella cartella "Home consultazioni") / pagamento imposta di bollo.*

Il sistema consente la visualizzazione i **dettagli dell'imposta di bollo dovuta** in relazione al trimestre di riferimento, il numero di documenti emessi ed il totale dell'imposta calcolata.

È anche possibile **modificare** manualmente il numero dei documenti proposto dal servizio. In tal caso il sistema procederà al ricalcolo dell'importo sulla base dell'ammontare dichiarato dall'utente. La funzionalità consente di rimediare all'eventuale mancata valorizzazione del campo "Dati Bollo" nei file delle fatture elettroniche.

Pro memoria:

in fase di compilazione della fattura elettronica il blocco "DatiBollo" deve essere compilato come segue:

- nel campo "BolloVirtuale" va inserito il valore "SI";
- e nel campo "importo Bollo" va inserito il valore 2,00, ovvero l'importo relativo all'imposta di bollo dovuta.

Ciò indipendentemente dal fatto che l'imposta venga riaddebitata al cliente o meno.

Il soggetto passivo potrà scegliere se procedere al pagamento **mediante addebito su conto corrente bancario** o tramite "**F24**".

1.2.1 Come il sistema calcola l'imposta di bollo dovuta

Si precisa che per il calcolo del bollo trimestrale il servizio prende in considerazione le seguenti **fatture B2B e B2C**, per le quali la data di **consegna** (tag xml <DataOraConsegna>) contenuta nella ricevuta di consegna che il SdI invia al trasmittente o la data di **messa a disposizione** (tag xml <DataMessaADisposizione>) contenuta nella ricevuta di messa a disposizione che il SdI invia al trasmittente è precedente alla fine del trimestre.

Per esempio se una fattura è stata inviata a SDI il 20 marzo e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna precedente al 31 marzo, questa concorre al calcolo del bollo per il primo trimestre, anche se la ricevuta di consegna è arrivata dopo la scadenza del primo trimestre; se

una fattura è stata inviata a SDI il 27 marzo e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna successiva al 31 marzo, questa concorre al calcolo del bollo per il secondo trimestre.

Per le fatture **B2G** (fatt. elettr. a enti pubblici) devono invece, ai fini del calcolo, essere soddisfatte altre condizioni descritte nella sezione "Assistenza online" del portale "fatture e corrispettivi" della stessa⁶, alla quale poi si accede seguendo il seguente percorso: *Home / Cosa puoi fare / Flusso operativo "Consultazione - Fatture elettroniche e altri dati IVA" / Consultare le tue Fatture elettroniche - Pagamento imposta di bollo / Pagamento imposta di bollo - Ricerca ed Elenco*⁷.

1.2.2 Pagamento mediante addebito su conto corrente bancario

Scegliendo tale modalità di pagamento sarà necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente. Sarà, quindi, possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'apposito pulsante. Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN, al soggetto passivo sarà consegnata una prima **ricevuta** a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

1.2.3 Pagamento mediante "F24".

In alternativa all'addebito sul conto corrente bancario, è possibile procedere al versamento a mezzo modello "F24", stampando il modello precompilato predisposto dal sistema.

A tal fine sono stati istituiti⁸ i **codici tributo** per il pagamento dell'imposta di bollo, distinti in relazione al periodo di competenza:

- "2521" per il primo trimestre;
- "2522" per il secondo trimestre;
- "2523" per il terzo trimestre;
- "2524" per il quarto trimestre;
- "2525" per il versamento di eventuali sanzioni;
- "2526" per gli eventuali interessi.

Nel modello "F24" i suddetti codici sono esposti nella sezione "Erario"; nella colonna "Importi a debito versati" vanno indicati gli importi dovuti e nella colonna "anno di riferimento" va inserito l'anno cui il versamento si riferisce.

1.3 Deleghe al nostro Studio

1.3.1 Delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi" e per la trasmissione telematica F24

Per i clienti che hanno già rilasciato al nostro studio la delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi" e per la trasmissione telematica dei modelli F24, provvederemo noi tempestivamente agli adempimenti necessari per il pagamento dell'imposta di bollo in questione in modo che l'addebito dell'importo dovuto venga effettuato il giorno della scadenza sul conto corrente bancario indicato.

1.3.2 Delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi"

Ai clienti che hanno già rilasciato al nostro studio la delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi" ma non per la trasmissione telematica degli F24 il nostro studio

⁶ Come anticipato dalla stessa agenzia nel suo comunicato stampa del 11 aprile 2019

⁷ [https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElett.asp?St=66,E=000000000140758747,K=6055,Sxi=9,Case=Ref\(Pagamento_imposta_di_bollo_Ricerca\)](https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElett.asp?St=66,E=000000000140758747,K=6055,Sxi=9,Case=Ref(Pagamento_imposta_di_bollo_Ricerca))

⁸ con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9 aprile 019

trasmetterà il modello F24 precompilato, per il pagamento dell'imposta di bollo di cui ai punti precedenti, salvo diverso accordo da comunicarci in tempo utile.

2 Integrazione automatica potenziale delle fatture elett. da parte dell'Agenzia delle Entrate dal 1.1.2020


Informiamo che per le fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2020 l'Agenzia delle Entrate provvederà ad integrare automaticamente le fatture che, dovendo essere assoggettate ad imposta di bollo (pari ad Euro 2), sono state trasmesse prive dell'indicazione dell'assolvimento virtuale⁹. Inoltre, sempre in via automatizzata verrà richiesto il versamento dell'imposta di bollo dovuta nonché la relativa sanzione. Fermo restando che per le violazioni che non potranno essere intercettate con il meccanismo automatizzato torneranno applicabili le disposizioni generali dell'imposta di bollo¹⁰.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁹ Art. 12-novies, Legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto crescita)

¹⁰ DPR n. 642/1972